

Pubblicato il 06/07/2021

**N. 00115/2021 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00049/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento**

**(Sezione Unica)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2021, proposto da  
RICORRENTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difeso in  
proprio, con domicilio eletto presso il TRGA di Trento in Trento, via  
Calepina 50;

*contro*

CONTROPARTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Carlin e Giulia Giusy  
Cusenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Provincia Autonoma di Trento, non costituito in giudizio;

*per l'accesso*

ai seguenti atti e documenti:

1. la documentazione elencata nell'ordinanza del TRGA di Trento dd. -  
OMISSIS-, che ad oggi non è stata ancora esibita dal -OMISSIS-:  
1) completa documentazione amministrativa relativa alla partecipazione alla  
gara delle concorrenti: -OMISSIS-, tutte ammesse alla valutazione delle  
offerte tecniche, come da verbale -OMISSIS-; tale documentazione dovrà

essere corredata delle valutazioni espresse al riguardo dall'Amministrazione aggiudicatrice;

2) completa documentazione afferente alle verifiche disposte nei confronti dell'aggiudicataria -OMISSIS- e, se disposte, di -OMISSIS-, parimenti corredata delle valutazioni espresse al riguardo dall'Amministrazione aggiudicatrice;

3) eventuale verbale delle operazioni della commissione giudicatrice sulla valutazione delle offerte tecniche presentate, corredato dalle offerte medesime;

4) contratto stipulato ed informazioni in merito all'intervenuta esecuzione dello stesso;

5) eventuale altra documentazione significativa in ordine alla disposta aggiudicazione, limitatamente ai fatti di cui è causa;

6) elenco dei documenti presentati;

di questa documentazione sopra elencata si chiede l'accesso in particolare ai seguenti atti:

1. la richiesta inviata da parte del -OMISSIS- in data -OMISSIS- alla ditta -OMISSIS- di compilare un nuovo documento, creato dal -OMISSIS- dopo la scadenza dei termini per partecipare alla gara e definito nel verbale di gara "Allegato B";

2. l' "Allegato B" inviato dal -OMISSIS- alla ditta -OMISSIS- il giorno -OMISSIS-;

3. l' "Allegato B" inviato al -OMISSIS- dalla ditta -OMISSIS- dopo la richiesta del -OMISSIS- (con la data di ricevimento);

4. le valutazioni espresse al riguardo dell' "Allegato A" e dell' "Allegato B" della ditta -OMISSIS-, della ditta -OMISSIS- e della ditta -OMISSIS- dall'Amministrazione aggiudicatrice;

5. le valutazioni espresse al riguardo dell' "Autodichiarazione/Allegato B" dd. -OMISSIS- della ditta -OMISSIS- dall'Amministrazione aggiudicatrice;

6. completa documentazione afferente alle verifiche disposte nei confronti dell'aggiudicataria -OMISSIS- -OMISSIS-, comprese le verifiche delle dichiarazioni rese sotto responsabilità penale in merito al possesso dei requisiti minimi di "Organizzazione di eventi di spettacolo all'aperto", di cui al punto 4.C.1 dell'"Allegato A Dichiarazione di Partecipazione" e della "Autodichiarazione/Allegato B" dd. -OMISSIS-;

7. la documentazione afferente alle verifiche della dichiarazione contenuta nella "Autodichiarazione/ Allegato B" dd. -OMISSIS-" della ditta -OMISSIS-, di avere realizzato "Organizzazione di eventi di pubblico spettacolo all'aperto" denominati -OMISSIS-;

8. la documentazione afferente alle verifiche della dichiarazione contenuta a pag. 14 dell' "Allegato A" 4. C.1 della ditta -OMISSIS-, di avere realizzato l' "Organizzazione di eventi di pubblico spettacolo all'aperto" denominati -- OMISSIS-;

9. completa documentazione afferente alle verifiche disposte nei confronti di -OMISSIS-, parimenti corredata delle valutazioni espresse al riguardo dall'Amministrazione aggiudicatrice;

10. la documentazione afferente alle verifiche della dichiarazione contenuta a pag. 14 dell' "Allegato A" 4. C.1 della ditta -OMISSIS- di avere realizzato l' "Organizzazione di eventi di pubblico spettacolo all'aperto" denominati "- OMISSIS-

11. informazioni in merito all'intervenuta esecuzione del contratto con la ditta -OMISSIS- Srl (comprese le modifiche al programma presentato, i pagamenti effettuati, i biglietti venduti, etc.);

nonché per l'annullamento:

- del silenzio - rigetto formatosi in data -OMISSIS- sulla domanda di accesso presentata in data -OMISSIS-;

- del silenzio - rigetto formatosi in data -OMISSIS- sulla domanda di accesso FOIA presentata in data -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CONTROPARTE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nella camera di consiglio del giorno - OMISSIS-, svoltasi in modalità da remoto, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso per l'accesso ai documenti indicati in epigrafe (relativi alla gara telematica n. -OMISSIS- – da cui l'impresa dell'interessato era stata esclusa - bandita dal CONTROPARTE per l'affidamento a trattativa privata di “servizi di organizzazione di eventi” per l'allestimento di attività artistiche/spettacolari svolte all'interno di -OMISSIS- per la valorizzazione dei luoghi), nonché per l'annullamento del silenzio - rigetto formatosi sulle istanze di accesso presentate al CONTROPARTE.

1.1. Il ricorrente, in estrema sintesi, deduce che:

- il CONTROPARTE avrebbe adempiuto solo parzialmente all'ordine di esibizione documentale contenuto nell'ordinanza di questo Tribunale n. - OMISSIS-, nell'ambito del giudizio RG n. -OMISSIS-, proposto dal ricorrente avverso la propria esclusione dalla gara sopra indicata n. - OMISSIS- e definito con sentenza di rigetto n. -OMISSIS-;
- l'interessato, in data -OMISSIS-, ha presentato istanza di accesso agli atti al CONTROPARTE, motivandola con l'esigenza di: “- *esecuzione dell'ordine del TRGA di Trento dd. -OMISSIS-; - preparazione del ricorso al Consiglio di Stato gara - OMISSIS-; - preparazione esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica; - preparazione causa per risarcimento danni?*”;
- nella stessa data il ricorrente ha inviato al -OMISSIS- anche la richiesta di accesso FOIA per i medesimi atti;
- l'amministrazione è rimasta inerte per oltre trenta giorni dalla presentazione delle istanze di accesso documentale;

- l'interesse alla domanda di accesso deriverebbe dal fatto che *“gli atti sono indispensabili per il corretto giudizio nelle sedi previste dalla legge (TRGA, Consiglio di Stato, etc...) e per ottenere il risarcimento del danno arrecato dal -OMISSIS-”*;
- sussisterebbe anche la legittimazione attiva *“poiché gli atti sono necessari ai fini degli interessi giuridici del richiedente presso il Tribunale Amministrativo Regionale e presso il Consiglio di Stato e poiché il Tribunale di Trento aveva già ordinato in data -OMISSIS- di esibire tali atti, ritenendoli indispensabili per il giudizio, ma l'esibizione è stata solo parziale”*.

1.2. Si è costituito in giudizio il CONTROPARTE, il quale, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ne ha eccepito l'inammissibilità per inesistenza della notifica (sia in quanto il ricorrente ha proceduto alla trasmissione del ricorso al -OMISSIS- e alla Provincia Autonoma di Trento tramite un indirizzo p.e.c. non presente all'interno del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi della l. n. 53/1994, sia in quanto al messaggio di posta elettronica certificata non è stata allegata la relazione di notifica, in violazione di quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53/1994) e perché le istanze di accesso presentate dall'interessato costituirebbero una inammissibile riedizione della domanda già presentata in data -OMISSIS- ed espressamente rigettata dal -OMISSIS- in data -OMISSIS-.

1.3. Alla camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, svoltasi in modalità da remoto, la causa è passata in decisione.

2. Può prescindersi dall'esame delle eccezioni sollevate dalla parte resistente, in quanto il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, come prospettato dal Collegio alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Il ricorrente fonda la propria domanda sulla necessità di acquisire i documenti richiesti, relativi alla gara dalla quale è stato escluso, per tutelare i propri interessi giuridici innanzi al TRGA, al Consiglio di Stato e per ottenere il risarcimento del danno (v. pag. 6 del ricorso).

La domanda di accesso, in altri termini, è stata proposta per finalità difensive in relazione alla gara in questione (i cui esiti, come visto sopra, sono stati impugnati con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-), come peraltro confermato anche dalle motivazioni poste a base dell'istanza di prelievo formulata dall'interessato.

2.2. Orbene, come rilevato dalla difesa di parte resistente, il giudizio attivato dal sig. -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, non impugnata e conseguentemente ormai divenuta irrevocabile. La sentenza in parola ha rigettato il gravame e confermato la legittimità dell'esclusione dell'impresa RICORRENTE dalla procedura di gara, respingendo altresì la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente. Il ricorrente, quindi, non può più conseguire (nemmeno in via risarcitoria per equivalente) il bene della vita anelato in relazione alla gara *de qua*.

È evidente, allora, che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento dell'odierno ricorso, perché i documenti richiesti non potrebbero essere in alcun modo utilizzati nell'ambito di un giudizio che si è ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile.

Peraltro, nemmeno le ulteriori iniziative evocate a sostegno dell'istanza di accesso ("preparazione esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica") risultano idonee a radicare un interesse al ricorso in capo all'interessato, trattandosi di rimedi previsti dall'ordinamento ad altri fini e disciplinati autonomamente, che non possono comunque consentire al ricorrente di recuperare il bene della vita sotteso alle sue istanze.

2.3. Né a diversa conclusione può giungersi per il sol fatto che il ricorrente, al fine di acquisire la documentazione richiesta, ha proposto anche un'istanza di accesso "FOIA".

La giurisprudenza in materia, infatti, ha chiarito che l'accesso civico generalizzato *ex art. 5-bis* del d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà

democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico (C.d.S., Sez. VI, n. 5702/2019). Come tale, l'accesso civico non è utilizzabile come surrogato dell'accesso documentale *ex art. 22* della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest'ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso, non è riscontrabile nella fattispecie di cui è causa.

2.4. In definitiva, il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

2.4.1. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma; nulla deve disporsi, peraltro, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del CONTROPARTE, liquidandole complessivamente in € 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, l'Amministrazione resistente e l'Amministrazione intimata.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Michele Palmieri, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

Antonia Tassinari, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Oscar Marongiu**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Michele Palmieri**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.